



Consiglio Nazionale Forense

presso
Ministero della Giustizia

Roma 30/8/2013

Oggetto: Società tra avvocati (Legge 247/2013)

Molta confusione sui quotidiani a proposito della interpretazione della legge comunitaria che contiene una disposizione sulle società di cui facciano parte avvocati (stranieri) stabiliti in Italia.

La nuova disciplina (l' art.5 della "legge europea" del 6.8.2013 n.97) rimuove un requisito previsto dalla legge sullo stabilimento e l'esercizio della professione forense, e cioè la necessaria presenza di un avvocato italiano nella compagine societaria di avvocati stranieri. L'innovazione, introdotta sulla base di un caso pilota risolto con il sistema Eu Pilot (1753/11/Mark), non modifica la regola secondo la quale per svolgere la professione forense in Italia anche in forma societaria occorre essere avvocati e non rimuove il divieto che altri professionisti o soci di mero capitale possano partecipare alle società di avvocati .

In altri termini la legge comunitaria e la prospettazione di un caso pilota non incidono (né potrebbero) sul testo della riforma forense (l.247/2012) né sulla sua attuazione. La questione non si intreccia con quella relativa all'attuazione della riforma forense, la quale pone principi molto precisi – e di deroga al regolamento sulle società tra professionisti – riguardanti le società di (soli) avvocati.

Altro discorso riguarda l'attuale normativa concernente le società di avvocati italiani.

La legge di riforma affida al Governo il compito di emanare un decreto delegato in cui si fissano regole speciali , sicché se il termine per la delega è scaduto non è possibile applicare la disciplina prevista per le società tra professionisti appartenenti ad altre categorie. Da febbraio l' Avvocatura italiana sta aspettando il decreto delegato, e per questo il Consiglio nazionale forense si è attivato con il Ministero della Giustizia, offrendo la propria collaborazione e sollecitando gli Uffici perché portino a compimento la riforma su questo punto.

E' impensabile dunque che il Ministero della Giustizia abbia preferito – silenziosamente e proditoriamente – aspettare la scadenza del termine per applicare agli avvocati regole diverse da quelle che il Parlamento ha approvato. Si tratterebbe di un omissione volontaria di un dovere, oltre che di un atto politicamente astruso. Un chiarimento del Ministero è dunque necessario, per evitare confusione, e per evitare che fidando su (o approfittando di) di interpretazioni inesatte o avventurose siano costituite oggi società professionali che sarebbero nulle, con grave danno per i cittadini che vedrebbero travolti i loro diritti nei procedimenti promossi da avvocati operanti nell'ambito di una società nulla.

Guido Alpa